



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 26 del 07 MAR. 2011

**Oggetto:** Causa "Albanese Antonino c/Provincia". Tribunale di Messina. Atto di citazione notificato il 07/12/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

L'anno duemila undici il giorno SETTE del mese di MARZO  
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

### PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>Si</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>No</u>
3) Assessore	Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>No</u>
4) Assessore	Dott. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>Si</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>Si</u>
6) Assessore	Sig. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>No</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>Si</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>Si</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>Si</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>Si</u>
11) Assessore	Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>No</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>Si</u>
13) Assessore	Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>No</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO  
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone  
che la presente delibera sia dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti  
della L.R. 44/91.  
LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti,  
dichiara la presente delibera immediatamente  
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

---

**Oggetto: Causa "Albanese Antonino c/Provincia". Tribunale di Messina. Atto di citazione notificato il 07/12/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.**

#### PROPOSTA

**PREMESSO** che, con atto notificato il 07/12/10 il Sig. Albanese Antonino, ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni al mezzo e lesioni personali, che asserisce di avere subito nel sinistro occorsogli il 14/09/09, a causa di terriccio e detriti sulla carreggiata, mentre alla guida del proprio motoveicolo, stava percorrendo la Via Nuova Panoramica dello Stretto direz. nord/sud nel Comune di Messina;

**RITENUTO** opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

**VISTO** il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

**VISTE** la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

segue >

## SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE


**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Messina da Albanese Antonino, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni".

Il Responsabile dell'Unità Operativa



24 FEB. 2011

Addi, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE



~~Vista~~ Il Presidente ~~di~~ ~~Assessore~~



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 24-2-2011

IL DIRIGENTE



## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 02 MAR. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 02 MAR. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pareri  
**VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina 28/2/11

Il Funzionario



Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to RENATO FICHERA

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 07 MAR. 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

AVV. CRISTINA MARTINEZ  
c/o STUDIO LEGALE FALZEA  
associazione professionale  
C.so Vittorio Emanuele II n. 9  
090-613812 tel. 090-671920 fax  
MESSINA

IN GIORNATA

Copia

TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse del sig. Albanese Antonio (c.f. LBN NNN N75C26 I158 O), nato a Messina il 26/03/1975 ed ivi residente in viale Annunziata, c.so Garden H, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Martinez (c.f. MRTCS69S52F704D) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale prof. Angelo Falzea e Associati, sito in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, giusta procura a margine del presente atto,

contro

la Provincia Regionale di Messina (c.f. 80002760835), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Messina Corso Cavour n. 87

====

E' bene chiarire che l'incidente *de quo* si è verificato per fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina.

Ed infatti, il giorno 14 settembre 2009 alle ore 2.30 circa del mattino, il sig. Albanese Antonino percorreva a bassa velocità la via nuova Panoramica dello Stretto (Messina) alla guida di un motoveicolo con direzione nord-sud, quando a circa trenta metri dall'incrocio con il Torrente Pace, improvvisamente il motoveicolo perdeva aderenza con il manto stradale e scivolava rovinosamente a terra a causa della presenza di una larga quantità di terriccio e detriti assolutamente non segnalati ed in zona non illuminata.

La su menzionata circostanza, decisamente insidiosa per la viabilità della strada, ha provocato la rovinosa caduta a terra del sig. Albanese Antonino.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno immediatamente trasportato il sig. Albanese al pronto soccorso dell'ospedale.

PROCURA:

Dò mandato per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del giudizio all'avv. Cristina Martinez concedendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il presente atto, nonché di rappresentarmi alla prima udienza di trattazione, eventualmente conciliando o transigendo la controversia.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 d.lgs n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro inoltre di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 5° comma, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 29 del medesimo decreto. Eleggo domicilio presso lo studio legale prof. Angelo Falzea e Associati sito in Messina, corso Vittorio Emanuele II n. 9

FP Antonio Albanese

V. PER AUTENTICA

FP Cristina Martinez

Mod. 2/8/19  
2009

Gran. n. 569  
SPECIFICA

5262/02  
13 DIC. 2010

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 7 DIC 2010
1° DIPARTIMENTO - * U.D. Cambi

POS. P. AFF. LEG.  
3031

66.95

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
IN ENTRATA  
9/12/2010  
Protocollo n°0043080/10

2010  
9 luglio 2010  
4 Messina

Papardo di Messina, ove gli è stato diagnosticato "ESCORIAZIONI ARTO INF. SX. FRATTURA DEL MALLEOLO PERONEALE SX" con prognosi di 30 gg S.C. (all. 1).

Nella stessa mattinata è stato trasferito presso la casa di cura Cristo Re di Messina per una accurata visita di controllo, ed anche nel suddetto centro di ortopedia gli è stato diagnosticato "la frattura scomposta del malleolo peroneale a sinistra e ferite escoriate multiple", pertanto, si è dovuto procedere ad un delicato intervento di chirurgia-ortopedica.

La Provincia Regionale di Messina è stata portata a conoscenza dell'accaduto con lettera raccomandata del 03/12/2009 con la quale, stante l'evidente responsabilità per l'accaduto dell'amministrazione provinciale, si chiedeva il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro (all. 2).

L'Ente convenuto, con lettera del 11/12/2009 protocollo n° 0042935/09 (all. 3), rispondeva alla sopra menzionata missiva, chiedendo l'invio di tutta la documentazione in possesso del danneggiato.

Il sig. Albanese ha prontamente inviato tutta la documentazione richiesta, in particolare: a) copia del proprio documento d'identità; b) dichiarazione testimoniale sostitutiva di atto notorio del 12 gennaio 2010 rilasciata dalla sig.ra Santina Celesti (all. 4); c) diagnosi rilasciata dall'Ospedale Papardo di Messina (vedi all. 1) d) cartella clinica rilasciata dalla Casa di cura Cristo Re di Messina n. 2879/09 del 21/09/2009 relativa all'intervento di osteosintesi al malleolo peroneale sinistro (all. 5); e) le varie cartelle ambulatorie susseguitesi dal 28/09/2009 al 08/02/2010 rilasciate dalla Casa di cura Cristo Re di Messina (all. 6), dalle quali risultano le molteplici cure mediche ricevute; f) relazione di consulenza tecnica medica specialistica sulla persona del sig. Albanese Antonino rilasciata dal dott. Carmelo Cammaroto in data 01/04/2010 (all. 7) g) fattura rilasciata dall'OFFICINA ORTOPEDICA TORINESE DI CARNEVALE G. &

R. S.n.c. (all. 8) per l'acquisto di un gambaletto comprensivo con tutore bivalva e stampelle ortopediche, per l'importo complessivo di € 115,00.

Ciononostante, ancora in data odierna, l'Ente convenuto non ha ancora provveduto al risarcimento di alcun danno, rimanendo inadempiente.

===

Ebbene, alla luce dei fatti su descritti, non v'è dubbio che il sinistro si è verificato a causa dell'assoluta mancanza di manutenzione della strada provinciale e/o di ogni altro accorgimento che avrebbe dovuto essere opportunamente adottato, rappresentando il su descritto stato dei luoghi una vera e propria insidia.

Appare quindi evidente la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, quale Ente proprietario della strada in cui si è verificato il sinistro, ove si consideri che la P.A. è tenuta a far sì che l'opera pubblica non rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal duplice carattere della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo.

Nel caso di specie, la situazione di pericolo può senza alcun dubbio ritenersi occulta - e conseguentemente fonte di responsabilità per l'Ente Pubblico -, attesa che anche un osservatore diligente non può assolutamente rendersi conto della insidiosità della sottostante strada; tanto più se il tratto stradale è privo di illuminazione e, soprattutto, di necessaria segnaletica che avvisi la presenza di una larga quantità di terriccio e detriti.

Ricorre inoltre il requisito della imprevedibilità del pericolo in quanto l'utente fa ragionevole affidamento sull'apparente regolarità e sulla diligenza della P.A. nella cura del manto stradale. Ed in ogni caso dovrà comunque ritenersi sussistente la presunzione di responsabilità della P.A., anche ai sensi ed effetti dell'artt. 2043 e 2051 c.c., atteso che la più accorta giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente sancito che l'uso generale e diretto, la patrimonialità del bene

ovvero la notevole estensione dello stesso, non escludono automaticamente la presunzione di cui all'articolo su citato.

E' *ius receptum* infatti che, in ossequio al superiore principio, la P.A. può dirsi esente da responsabilità solo allorquando dimostri che l'evento si sia verificato per caso fortuito, ovvero per fatto e colpa del danneggiato. Al contrario, non essendo necessario dare dimostrazione della condotta omissiva del custode (P.A.), è sufficiente che il danneggiato provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con il bene pubblico, perché sia configurabile la responsabilità della P.A. (Cass. Civ. n. 19653 del 1.10.2004 e Cass. Civ. n. 298 e 488 del 2003).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nasce l'obbligo dell'odierna convenuta di risarcire integralmente i danni subiti dall'attore a causa dell'incidente *de quo*.

**1. = Danno biologico e danno morale.**

In seguito all'incidente *de quo* la sig. Albanese Antonio ha riportato danni alla persona con conseguenti menomazioni fisiche.

Il ricorrente, infatti, subito dopo l'incidente è stato sottoposto a visita medica con la diagnosi di "frattura scomposta del malleolo peroneale tibio-tarsica sinistro ferite escoriate multiple", nonché, come già detto, ad un delicato intervento di osteosintesi. (vedi all.ti 1 e 5).

Tuttavia, al termine del periodo di prognosi, lo stesso ha continuato ad accusare gravi dolori che l'hanno costretto a sottoporsi a visite medico specialistiche, e seguire cure nel tentativo di recuperare le normali funzioni (come da certificati medici allegati al presente atto - all.ti 6 e 7).

Dall'esito di tali visite-mediche è risultato chiaramente che l'incidente *de quo* ha provocato lesioni permanenti al sig. Albanese Antonino, sia per postumi da ricondurre al danno biologico individuato nella misura del 14 % (v. relazione di ctp), sia sotto l'aspetto dei danni morali: a tal proposito, non riesce più a svolgere con la

stessa serenità e potenzialità le proprie attività lavorative e sociali, oltre a danni da inabilità temporanea biologica totale di giorni 40, e inabilità temporanea biologica parziale di gg. 40 al 70%, ulteriori 60 gg. al 50% (vedi all. 7 - relazione medica di parte - dott. Carmelo Cammaroto).

Pertanto i danni per le lesioni riportate dall'attore ammontano alle seguenti voci:

- Invalidità permanente 14% (età 35)	Euro 36.033,72
- Danno morale ¼ su I.P.	Euro 9.000,00
- I.T.A. gg. 40 x 72,00	Euro 2.880,00
- I.T.P. al 70% gg. 40 x 72,00	Euro 2.016,00
- I.T.P. al 50% gg. 60 x 72,00	Euro 2.160,00
- Danno morale ¼ del ITP	Euro 1.764,00
- Spese mediche documentate	<u>Euro 515,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 54.368,72</b>

Tutte le voci relative alla valutazione dei postumi permanenti (danno biologico), alla invalidità temporanea totale e parziale, al danno morale, al danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa, ed a quant'altro necessario, dovranno essere - ove contestate - comunque accertate in corso di espletanda C.T.U.

## 2. = Danni Patrimoniali

Relativamente alla voce di danno di cui al presente paragrafo, si rileva che il sig. Albanese Antonio ha diritto a vedersi corrispondere ogni singola voce di danno che ha comportato un decremento patrimoniale che in assenza dell'incidente *de quo* non gli sarebbe derivato.

Le voci di danno patrimoniale documentate possono essere riassunte nelle seguenti somme di denaro:

- Euro 400,00 spese mediche documentate (all. 9)

- Euro 151,00 per spese Ortopediche

Totale Euro 515,00

3. = Mezzi Istruttori

A) Ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio al fine di accertare: 1) la natura delle lesioni riportate dal sig. Albanese Antonio nell'incidente *de quo* e la loro evoluzione; 2) il danno alla salute o biologico nella misura che risulterà all'esito della dispenda C.T.U., con conseguenti menomazioni dello stato di benessere della persona; 3) la durata dell'invalidità temporanea assoluta ed il relativo danno; 4) la durata dell'invalidità temporanea relativa ed il relativo danno; 5) il danno morale ed il danno patrimoniale da lucro cessante, 6) ed accertare altresì se le lesioni e postumi incidono sull'attività lavorativa presente e futura e sulla vita di relazione del ricorrente;

B) Ove dovessero sorgere contestazioni in ordine alle circostanze del sinistro *de quo* od il nesso di causalità del sinistro *de quo* con le lesioni riportate dall'attore, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) "Vero o no che, in data 14.09.2009 alle ore 2.30 circa del mattino, il sig. Albanese Antonio, mentre percorreva a bassa velocità la via Nuova Panoramica dello Stretto (Messina) alla guida di un motoveicolo con direzione nord-sud, a circa 30 metri dall'incrocio con il Torrente Pace, improvvisamente scivolava rovinosamente a terra a causa della presenza di una larga quantità di terriccio e detriti"; 2) "vero o non che la quantità di terriccio e detriti presenti nel tratto di strada *de quo* non erano in alcun modo segnalati da cartelli stradali o barriere di delimitazione, non erano visibili, e che nel tratto di strada in questione mancava totalmente l'illuminazione"; 3) Vero o non che il sig. Albanese Antonio a seguito della caduta a terra accusava forti dolori e veniva immediatamente chiamata un'autoambulanza del 118" 4) Vero o non che il sig. Albanese Antonio a causa del sinistro avvenuto in data 14.9.2009 riportava

gravi lesioni che gli hanno impedito di attenersi alle sue abituali occupazioni per un periodo di almeno 140 giorni". Si indicano sin da ora testimoni da escutere i sigg.ri:

- la sig.ra Celesti Santina, nata a Messina il 16.09.1976 ed ivi residente in via Contrada Fucile, palaz. B int. 2 (sui capitolati n. 1 e n. 2 e 3);

- il dott. Carmelo Cammaroto, con studio in Messina, via XXIV Maggio, n. 106 is. 368 (sul capitolato n. 4)

====

Tutto quanto sopra premesso, e per quant'altro in fatto ed in diritto, il sig. Albanese Antonio, come sopra rappresentato e difeso,

**c i t a**

la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo presidente *pro-tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour, n. 87, a comparire all'udienza del 30 marzo 2011 innanzi al Tribunale di Messina, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni precedenti l'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dagli articoli 166, 167 e 168-bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine di legge implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e all'art. 38 cpc e che si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, le seguenti

**conclusioni**

1. - Ritenere e dichiarare che il sinistro *de quo* si è verificato per fatto e colpa esclusiva della Provincia Regionale di Messina per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa;
2. - Condannare la Provincia Regionale di Messina a pagare al sig. Albanese Antonio la somma di Euro 54.368,72 sia per postumi permanenti da ricondurre al danno biologico nella misura non inferiore al 14%, sia sotto l'aspetto dei danni morali, patrimoniali legati alle spese mediche sostenute e documentate, oltre a danni da

inabilità temporanea biologica totale e inabilità temporanea biologica parziale, o quell'altra e diversa somma di denaro maggiore o minore che verrà determinata a seguito di espletanda ctu medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;

3. - Ammettere **prova testimoniale** sui capitolati articolati alla lettera **B punti 1, 2, 3 e 4** del presente atto di citazione, che qui devono intendersi integralmente ritrascritti e con i testimoni ivi indicati.

Con riserva di integrare il capitolato e di indicare ulteriori testimoni in seguito alla produzione delle difese avverse.

4. - Disporre C.T.U. medico legale in ordine alle circostanze indicate alla lettera **A punti 1, 2, 3, 4, 5, 6** del presente atto da intendersi qui interamente ritrascritte, con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con salvezza di ogni altro diritto o azione.

*Ai sensi ed agli effetti della Legge n. 488/99 si dichiara che la presente controversia ha valore di Euro 54.368,72. ed il contributo unificato è pari ad Euro 550,00.*

Messina, 29 novembre 2010

Avv. Cristina Martinez  
*Cristina Martinez*

**RELATA DI NOTIFICA:**

**UFFICIO NOTIFICHE - CORTE APPELLO MESSINA -**

Ad istanza come in atti:

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, ove risiede per la carica, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

- la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour n. 87, ivi consegnandola a mani di *del'inf.*

*Al. no. Conto Ambrosiano S.p.A.*

*07/12/10*

**AON**

*Aon S.p.A.  
Insurance Brokers*



## *Provincia Regionale di Messina*



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

### **RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)**

*Testo aggiornato al 24 ottobre 2007*

*Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers*

90143 Palermo - Via Libert , 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail [effeom@tuttopmi.it](mailto:effeom@tuttopmi.it)

Aon S.p.A.

**Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.**

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

**Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Articolo 8: Spese legali**

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

**Articolo 9: Validità territoriale**

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

**Articolo 10: Foro competente**

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

**Articolo 11: Denuncia di sinistro**